

# NASPI, ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE E DIS-COLL

di Rocchina Staiano



Rocchina Staiano

# **NASPI, ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE E DIS-COLL**

Collana: Guide Lavoro, Sicurezza e Previdenza

A cura di Rocchina Staiano

# Sintesi

Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, disciplina le "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati". Tale decreto legislativo è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5) (che ha previsto una revisione della disciplina generale del trattamento di disoccupazione) e comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, che ha delegato il Governo, "allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro", ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (L. 10 dicembre 2014, n. 183, che è entrata in vigore il 16 dicembre 2014), su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

Il D. Lgs. 22/2015 si compone di 19 articoli, suddivisi in 5 Titoli, riguardanti, rispettivamente:

- a) la Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Titolo I, articoli 1-14),
- b) l'Indennità di disoccupazione per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, c.c. lavori a progetti (Titolo II, articolo 15),
- c) l'Assegno di disoccupazione (Titolo III, articolo 16),
- d) il Contratto di ricollocazione (Titolo IV, articolo 17)
- e) le disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, articoli 18-19).

Lo scopo del presente lavoro è quello di analizzare i singoli istituti; di individuare anche eventuali "criticità" ed, infine, di fare un confronto con la precedente normativa.

# Normativa di riferimento

1. D. LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 22

## ***Rocchina Staiano***

Docente in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l'Università di Teramo; Avvocato; È membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia, Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010. È stata componente della Commissione Informale per l'implementamento del Fondo per l'Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

ISBN: 9788868052324

Giugno 2015

© Copyright 2015 by **Fisco e Tasse**

[www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)

**FISCO e TASSE**   
la tua guida per un fisco semplice

# Indice

<b>PREMESSA</b> .....	<b>5</b>
<b>1. DISCIPLINA DELLA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI)</b> .....	<b>7</b>
1.1 ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA .....	7
1.2 NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI) .....	10
<i>Campo di applicazione e requisiti</i> .....	10
<i>Durata e modalità di erogazione</i> .....	12
<i>Condizionalità</i> .....	13
<i>Liquidazione anticipata</i> .....	14
<i>Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma</i> .....	16
<i>Cause di decadenza</i> .....	16
<i>Contribuzione figurativa</i> .....	17
<b>2. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA (DIS-COLL)</b> .....	<b>20</b>
2.1 LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA .....	20
<i>Evoluzione normativa</i> .....	20
<i>Definizione del progetto</i> .....	23
<i>Corrispettivo ed art. 63 del D. Lgs. 276/2003</i> .....	24
2.2 INDENNITÀ UNA TANTUM .....	25
2.3 DIS-COLL: CAMPO DI APPLICAZIONE, REQUISITI E DURATA .....	27
<b>3. ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) E CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE</b> .....	<b>29</b>
3.1 ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) .....	29
3.2 CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE .....	31
<b>APPENDICE</b> .....	<b>33</b>
D. LGS. 4 MARZO 2015, N. 22.....	33
<b>SCHEMI</b> .....	<b>46</b>

## Premessa

Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato in G.U. n.54 del 6 marzo 2015, contiene le "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati". Tale decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5) (che ha previsto una revisione della disciplina generale del trattamento di disoccupazione) e comma 4, lettera p), della L. 10 dicembre 2014, n. 183. Infatti, i principi ed i criteri direttivi della disciplina di delega, ossia L. n. 183 del 2014, sono contenuti:

a) nell'art. 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5), della L. 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede:

- 1) la rimodulazione dell'ASpI, "con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore";
- 2) l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
- 3) l'estensione dell'ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (fino al "superamento" di tale forma contrattuale e con l'esclusione, in ogni caso, degli amministratori e dei sindaci), mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito (relativi a tali soggetti), l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni (principio in base al quale si prescinde dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente), "prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite";
- 4) l'introduzione di limiti massimi relativi alla contribuzione figurativa<sup>1</sup>;
- 5) l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura pensionistica figurativa, limitata ai lavoratori, in stato di disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prestazione alla quale siano connessi obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

---

<sup>1</sup> Si ricorda che, nella normativa vigente, per i periodi di fruizione dell'ASpI (e della mini-ASpI) sono riconosciuti i contributi figurativi, ai fini sia del diritto sia della misura dei trattamenti pensionistici (i periodi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata)

- b) nell'art. 1, comma 4, lettera p), della L. 10 dicembre 2014, n. 183, il quale ha delegato il Governo alla "introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale".

Da un'attenta lettura tra i principi indicati dalla legge delega (L. 183/2014) e l'attuazione di ciò nel D. Lgs. 22/2015, a mio avviso, si possono fare alcune **interessanti osservazioni**.

Con riguardo ai principi e criteri direttivi di cui ai nn. 1 e 2), della L. 10 dicembre 2014, n. 183 si osserva che il D. Lgs. 22/2015 non dà una piena attuazione, in quanto l'art. 5 del D. Lgs. 22/2015 commisura la durata della NASpI alla pregressa storia contributiva del lavoratore limitatamente a un periodo massimo di quattro anni ed il decreto in esame non prevede, inoltre, alcun incremento per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti<sup>2</sup>.

La stessa cosa succede anche per i principi ed i criteri direttivi di cui al n.3) della L. 10 dicembre 2014, n. 183. A tal proposito, l'art. 15 del D. Lgs. 22/2015 non estende la NASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (come richiesto dalla legge delega), ma introduce una indennità diversa (per requisiti, durata e finanziamento) denominata DIS-COLL. Inoltre, il D. Lgs. 22/2015 sospende, fino al 31 dicembre 2015, l'efficacia delle disposizioni che attualmente disciplinano gli ammortizzatori sociali (ASpI, mini-ASpI e indennità una tantum per i collaboratori), prevedendo un periodo di sperimentazione più breve (di otto mesi per la NASpI e di un anno per la DIS-COLL) rispetto a quello richiesto dalla legge-delega. Infine, non è disposta (come richiesto dalla legge-delega) l'abrogazione delle disposizioni vigenti che regolamentano gli attuali strumenti di sostegno del reddito.

---

<sup>2</sup> Va ricordato che la normativa vigente in materia di AspI (articolo 2, comma 11, della L. 92/2012) modula la durata massima del trattamento anche in relazione all'anzianità anagrafica del beneficiario (trattamento fino a 12 mesi se età anagrafica inferiore a 55 anni; trattamento fino a 18 mesi se età anagrafica superiore a 55 anni).

# 1. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

## 1.1 Assicurazione contro la disoccupazione ed evoluzione normativa

---

Prima della L. 28 giugno 2012, n. 92, la disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori era la seguente:

- **l'indennità di disoccupazione agricola:** si applica con alcune disposizioni particolari, al settore agricolo. Più in dettaglio, si consideri che l'articolo 1 del D.P.R. 1049/1970, sostituendo l'articolo 32, primo comma, lettera a), della L. 264/1949, ha esteso l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione agli operai agricoli, sempre che risultino iscritti negli elenchi nominativi di rilevamento da almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno precedente ed in quello in corso un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. A tal fine, l'articolo 3 dello stesso D.P.R. 1049/1970 consente il cumulo con i periodi lavorativi prestati in attività non agricole. Per gli operai agricoli, la durata della corresponsione dell'indennità è pari alla differenza tra il numero di 270 giorni ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino al massimo di 180 giornate previste per la generalità dei lavoratori (articolo 32, comma 1, lettera a), della L. 264/1949, nel testo sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 1049/1970);
- **l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali:** tale indennità riguarda tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità. Essa è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. È stata istituita dal R.D.L. 1827/1935, il quale, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all'aumento sia della durata sia della misura del

trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione. L'aliquota contributiva relativa all'istituto in esame è pari, in genere, all'1,61% ed è interamente a carico del datore di lavoro. La durata dell'indennità è pari a 8 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; per quanto attiene alla misura del trattamento, l'indennità è pari al 60% per i primi 6 mesi; al 50% per i successivi due mesi; al 40% per il periodo ulteriore. In base alle modifiche introdotte con l'articolo 19 del D.L. 185/2008, la richiamata indennità riguarda i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene erogata anche senza l'intervento integrativo del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, ha una durata massima che non può superare novanta giornate di annue indennità e non è sottoposta a specifiche limitazioni di spesa. Infine, essa non si applica ai dipendenti di aziende già destinatarie di trattamenti di integrazione salariale nonché a particolari tipologie contrattuali;

- **l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti:** è regolato dall'articolo 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, caratterizzata appunto da un requisito contributivo inferiore a quello normale, costituisce una fattispecie particolare di indennità di disoccupazione rivolta soprattutto ai lavoratori occupati saltuariamente e ai lavoratori stagionali. Anche tale istituto è stato interessato, nel corso degli anni, da numerosi provvedimenti, volti soprattutto a rideterminarne la percentuale di commisurazione alla retribuzione. Il trattamento è pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi. La durata è fino a un massimo di 180 giorni;
- **l'indennità di disoccupazione edile:** in generale spetta, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9 della L. 427/1975 e dall'articolo 11 della L. 223/1991, ai lavoratori appartenenti ad imprese edili ed affini, anche artigiane, licenziati per cessazione dell'attività aziendale, per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, per riduzione del personale, per fallimento di aziende edili ed affini, anche del settore artigiano. Hanno diritto all'indennità i lavoratori con almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia nei due anni precedenti la data della cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini dell'erogazione rientrano anche i contributi relativi a periodi assicurativi maturati in Paesi convenzionati, purché si riferiscano a lavoro effettuato nel settore edile; inoltre l'erogazione è subordinata alla disponibilità a svolgere attività lavorativa presso i servizi per l'impiego competenti. Per il riconoscimento del diritto al trattamento speciale non è richiesto il requisito del biennio di anzianità nell'assicurazione per la disoccupazione. Il trattamento è pari all'80 per cento della retribuzione di riferimento e la durata è pari al massimo a 90 giorni;
- **l'indennità di mobilità:** Il trattamento è pari al 100 per cento del trattamento di Cigs, per i primi 12 mesi, e pari all'80 per cento per i periodi successivi. La durata dipende dall'età del soggetto e

dall'ubicazione dell'azienda. In particolare, per i soggetti fino a 39 anni, l'indennità è corrisposta per 12 mesi al centro nord e 24 mesi al sud; per i soggetti da 40 a 49 anni, l'indennità è corrisposta per 24 mesi al centro nord e 36 mesi al sud; per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni, per 36 mesi al centro nord e 48 mesi al sud.

Invece, la **L. 28 giugno 2012, n. 92**, c.d. Riforma Fornero, modificata dalla L. 134/2012, dalla L. 221/2012 e dalla L. 228/2012, ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. In particolare, l'art. 2, comma 1, della L. 92/2012 istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione:

- a) l'ASpI, che sostituisce l'indennità di disoccupazione non agricola;
- b) la MINI-ASpI, che sostituisce l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

A decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ASpI andrà a sostituire anche l'indennità di disoccupazione speciale edile e la mobilità.

L'ASpI riguarda i lavoratori dipendenti privati, ivi compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché i dipendenti pubblici a tempo determinato; sono esclusi gli operai agricoli (a tempo determinato o indeterminato). La misura mensile del trattamento è determinata in percentuale della retribuzione mensile di riferimento; tale percentuale è pari al 75 per cento nel caso in cui il valore della base di calcolo sia pari o inferiore ad un determinato importo (pari a 1.192,98 euro nel 2014); per la fascia di base di calcolo eccedente tale limite, la percentuale si riduce dal 75 per cento al 25 per cento. In ogni caso, la misura del trattamento non può superare un determinato limite massimo, pari, nel 2014, a euro 1.165,58 mensili. All'indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione. Il trattamento non è soggetto ad alcuna forma di contribuzione previdenziale. La durata dell'indennità è disciplinata, in via transitoria, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015, dal comma 45 del citato art. 2 della L. n. 92 del 2012 e, a regime, per gli eventi successivi, dal comma 11 dello stesso art. 2 della L. n. 92 del 2012, e successive modificazioni.

In base a tali norme, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015, la durata è pari a dieci mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni, dodici mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni e sedici mesi (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni) per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016: per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti negli ultimi dodici mesi; per i lavoratori di

età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni), detratti i periodi di indennità eventualmente già fruiti negli ultimi diciotto mesi.

Come si è già detto, la L. 92/2012 prevede anche un trattamento breve (mini-ASpI) per i casi in cui il soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario (il requisito di assicurazione è pari a due anni e quello di contribuzione ad un anno nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, ai fini della mini-ASpI, si richiede soltanto un minimo di tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi dodici mesi). Il trattamento di mini-ASpI è corrisposto (sempre con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.

Infine, il **D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22**, agli artt. da 1 a 14 prevede la sostituzione delle suddette ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015. La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

## 1.2 Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)

---

### CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI

Gli artt. da 1 a 14 del D. Lgs. 22/2015 istituiscono, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata **nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)**, che sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI, previste dalla normativa vigente. In particolare, l'art. 2 del decreto in esame individua, per la NASpI, il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI, ossia i lavoratori subordinati dipendenti privati – con esclusione degli operai agricoli (a tempo determinato o indeterminato) – ed i dipendenti pubblici a tempo determinato.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, ossia si trovano in uno stato disoccupazione involontaria<sup>3</sup>, i quali presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

---

<sup>3</sup> Sulla disoccupazione involontaria, va precisato che ciò che conta è che lo stato di disoccupazione involontario sussista nello Stato Italiano, giacché il sistema assicurativo nazionale è pur sempre improntato, in assenza di convenzioni di sicurezza sociale, al principio della territorialità, nel senso che gli eventi rilevanti per il rapporto assicurativo, e cioè sia il periodo di espletamento dell'attività lavorativa, sia il periodo di mancanza involontaria di lavoro, sono quelli trascorsi nel territorio nazionale, restando invece ininfluyente ogni evento che occorra in periodo trascorso all'estero. Ne consegue che il pagamento dell'indennità di disoccupazione che copra anche giornate trascorse in paesi non legati da convenzioni di sicurezza sociale, determinerebbe la "esportazione" di tale prestazione, che all'Istituto non è consentita. Si consideri che invece lo stato di disoccupazione all'interno dell'Unione europea riceve tutela ad opera dell'art. 67 del regolamento

- a) siano in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere, nei quattro anni precedenti, almeno 13 settimane di contribuzione;
- c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Da ciò si desume che il D. Lgs. 22/2015 riduce per la NASpI i requisiti di contribuzione rispetto a quelli vigenti per l'ASpI<sup>4</sup> e la mini-ASpI<sup>5</sup> e sopprime il requisito di anzianità di assicurazione (attualmente previsto per l'ASpI, nella misura di due anni); infatti, come si è già detto, i nuovi requisiti consistono in tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione oppure in trenta giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) negli ultimi dodici mesi (precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione).

La NASpI è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale.

L'art. 4 del D. Lgs. 22/2015 individua i criteri per il calcolo e la misura dell'indennità; infatti, stabilisce che la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro, l'indennità è pari al 75 per cento della retribuzione. L'indennità non può in ogni caso superare nelle 2015 l'importo massimo mensile di € 1300 mensili. L'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Dunque, per la NASpI si applicano i medesimi criteri di calcolo validi per le indennità ASpI e mini-ASpI, con le sole modifiche:

- a) dell'ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile dagli ultimi due agli ultimi quattro anni;
- b) dell'elevamento del limite massimo di importo a 1.300 euro mensili (nel 2014, il limite, per le attuali indennità, era pari a euro 1.165,58 mensili); a decorrere dal 2016, resta fermo il meccanismo di aggiornamento del limite massimo;

---

1408/71. Sul punto, v.: Cass. civ., Sez. lav., 3 settembre 2008, n. 22151, in *Mass. Giur. It.*, 2008: Posto che la tutela contro la disoccupazione opera sul presupposto - comune alla disoccupazione ordinaria ed a quella agricola - della "involontarietà" dello stato di disoccupazione medesimo, affinché sia possibile la liquidazione della relativa indennità è necessario che il suddetto presupposto sussista nello Stato italiano, giacché il sistema assicurativo nazionale è pur sempre improntato, in assenza di convenzioni internazionali di sicurezza sociale, al principio della territorialità, nel senso che gli eventi rilevanti per il rapporto assicurativo, e cioè sia il periodo di espletamento dell'attività lavorativa, sia il periodo di mancanza involontaria di lavoro, sono quelli trascorsi nel territorio nazionale, restando ininfluyente ogni evento che occorra in periodo trascorso all'estero.

<sup>4</sup> Per l'ASpI, il requisito di contribuzione è pari ad un anno nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

<sup>5</sup> Si ricorda che per la mini-ASpI, si richiede come requisito di contribuzione un minimo di tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.

- c) della riduzione progressiva dell'indennità nella misura del 3% ogni mese<sup>6</sup>, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Si prevede, infine, che la NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale (come già previsto per i trattamenti ASpI e miniASpI)<sup>7</sup>; ciò vuol dire che non si applichi il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge n.41/1986. Tale norma ha disposto, per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1 gennaio 1986, la riduzione (del 5,84%, percentuale pari all'aliquota contributiva a carico degli apprendisti) delle indennità di disoccupazione corrisposte ai lavoratori sospesi e agli apprendisti sospesi o licenziati a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione che diano luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80% (la richiamata riduzione non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi).

#### **DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

L'art. 5 del D. Lgs. 22/2015 prevede che la NASpI venga corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 2017 la durata della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.

Ciò è completamente diverso dall'ASpI e dalla mini-ASpI. Vediamole.

La durata massima legale dell'ASpI è disciplinata in maniera diversa a seconda dell'anno di riferimento (articolo 2, commi 11 e 45 della L. 92/2012). Più specificamente, per il 2013 la durata massima era pari ad 8 mesi per i lavoratori con età minore di 50 anni e 12 mesi per quelli con più di 50 anni, mentre per il 2014 era pari sempre ad 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per i lavoratori da 50 a 54 anni e 18 mesi per i lavoratori con 55 anni in su (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni). Per il 2015 la durata massima è pari a 10 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni, 12 mesi per i lavoratori da 50 a 54 anni e 16 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni). A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per gli eventi che si verifichino da tale data, è di 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni (detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi); 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di mini-ASpI). L'indennità è corrisposta

---

<sup>6</sup> Per i trattamenti ASpI, vige un diverso meccanismo, consistente in una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione ed in un'ulteriore riduzione del 15 per cento dopo l'eventuale dodicesimo mese di fruizione

<sup>7</sup> V. art. 4, comma 4, del D. Lgs. 22/2015.

mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro<sup>8</sup>.

Invece, per la mini-ASpI, l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, per poter accedere alla NASpI, il lavoratore deve presentare la domanda all'INPS in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda<sup>9</sup>. Dunque, le norme sul termine e la modalità di presentazione della domanda e sui termini di decorrenza della NASpI sono simili al trattamento vigenti per le indennità ASpI<sup>10</sup> e mini-ASpI<sup>11</sup>; più precisamente, riguardo al termine – che è stabilito sempre a pena di decadenza – di presentazione della domanda, si opera una lieve riformulazione, ponendosi un termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro – che è quasi equivalente al termine vigente di due mesi ed otto giorni –.

## CONDIZIONALITÀ

L'art. 7 del D. Lgs. 22/2015 prevede che l'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, nonché al rispetto delle ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'indennità alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto sarà previsto dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della delega, relativo alle politiche attive del lavoro. Le modalità di attuazione delle disposizioni, anche al fine di definire le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, sono rimesse a un decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Ciò trova conferma anche nella disciplina della ASpI e della mini-ASpI. In particolare, l'art. 4, commi da 40 a 45, della L. 92/2012, prevede, al fine di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la decadenza degli stessi dal trattamento, qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequentino con regolarità. Si

---

<sup>8</sup> Art. 2, comma 21, della L. 92/2012.

<sup>9</sup> Cfr. art. 6 del D. Lgs. 22/2015.

<sup>10</sup> L'ASpI può essere liquidata a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. La liquidazione dell'indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un'apposita domanda, da inviare all'INPS esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

<sup>11</sup> Vedi nota 9.

dispone, inoltre, per i lavoratori destinatari di una indennità di mobilità o di altra indennità o sussidio la perdita di tali trattamenti, quando:

- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive proposte dai centri per l'impiego o non vi partecipino regolarmente;
- non accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto.

La perdita del diritto alla prestazione, facendo salvi i diritti già maturati, si applica quando le attività lavorative o di formazione, ovvero di riqualificazione, si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

È prevista l'impugnazione del provvedimento di decadenza davanti ai comitati provinciali costituiti presso l'INPS, disciplinati all'art. 34 del D.P.R. 639/1970.

È, infine, previsto l'obbligo a carico dei Centri per l'impiego di comunicare tempestivamente gli eventi, di cui all'articolo in esame, all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

### **LIQUIDAZIONE ANTICIPATA**

L'art. 8 del D. Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la liquidazione anticipata, in unica soluzione, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa. In tale ultima ipotesi l'indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Nei casi in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

In realtà, anche per l'ASpI e la mini-ASpI è prevista la c.d. liquidazione anticipata; infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della L. 92/2012, in via sperimentale per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, è prevista la facoltà, per il lavoratore che usufruisce dell'ASpI, di richiedere (nel limite delle risorse stanziato) la liquidazione anticipata degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora fruite, al fine di intraprendere attività di lavoro autonomo o per avviare un'attività in forma di auto-impresa o micro-

impresa, o per associarsi in cooperativa. I limiti, le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'anticipo sulla liquidazione sono stati fissati con il D.M. 29 marzo 2013, n. 73380<sup>12</sup>.

Rispetto alle normativa vigente si riscontrano, peraltro, le seguenti differenze:

- si formula l'ipotesi dell'attività di impresa individuale (mentre la disposizione vigente fa riferimento unicamente all'auto impresa ed alla micro impresa);
- non si pone un limite di spesa complessivo (la norma vigente stabilisce un limite di 20 milioni di euro per ciascuno dei tre anni del triennio 2013-2015);
- non si prevede la possibilità di liquidazione anticipata anche ai fini dello sviluppo a tempo pieno di un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente (rapporto la cui cessazione ha dato luogo al trattamento di disoccupazione);
- per l'associazione in cooperativa, si limita la possibilità di liquidazione anticipata ai casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- si pone, per la domanda di liquidazione anticipata, un termine di trenta giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale, mentre la disposizione di rango secondario vigente stabilisce un termine di sessanta giorni (decorrenti dalla medesima data).

---

<sup>12</sup> Il D.M. 29 marzo 2013, n. 73389 prevede che la prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione è effettuata dall'INPS. Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennità ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della suddetta prestazione devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che da titolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.M. in esame. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

## **COMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FORMA AUTONOMA**

Gli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 22/2015 confermano, con alcune modifiche, per la NASpI, le norme già vigenti per i trattamenti ASpI e mini-ASpI, relative: a) all'ipotesi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato e b) all'ipotesi di parziale cumulo con il reddito derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo. Entriamo nel dettaglio.

L'art. 9 del D. Lgs. 22/2015 disciplina la compatibilità e la cumulabilità della NASpI con un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine si prevede, in primo luogo, che il lavoratore il quale instauri, mentre sta beneficiando della NASpI, un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non superi i sei mesi; in tal caso la prestazione sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore instauri, mentre sta beneficiando della NASpI, un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, ha diritto al mantenimento della prestazione in misura ridotta (riduzione pari all'80% del reddito previsto), a condizione che comunichi entro un mese all'INPS l'inizio dell'attività e il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI). Il diritto al mantenimento della prestazione, sebbene in misura ridotta, vale anche per il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di essi, a condizione che il reddito residuo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In ogni caso, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad i accrediti contributivi.

Invece, l'art. 10 del D. Lgs. 22/2015 disciplina la compatibilità e la cumulabilità della NASpI con un rapporto di lavoro autonomo o di impresa individuale. A tal fine si prevede che nel caso in cui il lavoratore intraprenda, mentre sta beneficiando della NASpI, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui derivi un reddito annuale inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l'indennità è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versate in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo alla crediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS.

## **CAUSE DI DECADENZA**

L'art. 11 del D. Lgs. 22/2015 elenca le cause di decadenza dalla NASpI, che sono così individuate:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale, senza provvedere alle comunicazioni richieste;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI);
- violazione delle regole di condizionalità di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 22/2015.

La stessa disciplina è prevista per l'ASpI, la quale è sottoposta a decadenza (con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si è continuata a percepire) nei casi di:

- perdita dello stato di disoccupazione (articolo 2, comma 40, lettera a), e 41, della L. 92/2012);
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi (5 giorni nel caso di mini-ASpI), mancata informazione da parte del lavoratore all'INPS in caso di reimpiego (articolo 2, comma 40, lettera b), e 41, della L. 92/2012);
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro e rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione (articolo 4, commi 41-42, L. 92/2012);
- raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata (articolo 2, comma 40, lettera c), e 41, L. 92/2012);
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, a condizione che il lavoratore non opti per l'indennità ASpI (articolo 2, comma 40, lettera d), e 41, L. 92/2012). La circolare INPS n. 142 del 18 dicembre 2012 ha indicato inoltre altre ipotesi di decadenza (rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti; non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto).

### **CONTRIBUZIONE FIGURATIVA**

I contributi figurativi sono contributi "fittizi" (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall'Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d'ufficio o su domanda del lavoratore, senza alcun costo per

l'assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all'estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore<sup>13</sup>.

Si ha diritto all'accredito dei contributi figurativi per i seguenti periodi:

- disoccupazione;
- aspettativa per mandato elettorale e sindacale;
- assistenza sanitaria per tubercolosi;
- assistenza a persone con handicap grave;
- attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU);
- attività svolta da lavoratori invalidi;
- calamità naturale;
- cassa integrazione guadagni;
- chiusura dell'attività per i commercianti;
- congedi di maternità e parentali;
- contratti di solidarietà;
- donazione del sangue;
- infortunio;
- malattia;
- mobilità;
- persecuzione politica e razziale;
- servizio militare.

Sul punto, l'art. 12 del D. Lgs. 22/2015 introduce, in conformità a uno dei principi della legge delega<sup>14</sup>, un limite alla contribuzione figurativa (inerente al periodo di godimento della NASpI), prevedendo che, per il computo di tale contribuzione (rapportata, in linea di principio, alla base retributiva di calcolo della NASpI), si applichi un limite pari a 1,4 volte la misura massima mensile (per l'anno in corso) della NASpI. Le retribuzioni

---

<sup>13</sup> Così AA.VV., *Le guide dell'Inps: contribuzione figurativa*, in [www.inps.it](http://www.inps.it)

<sup>14</sup> L'art. 1, comma 2, lett. b), n.4), della L. prevede, quale criterio di delega riferito al nuovo ammortizzatore sociale, la "introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa".

comutate entro tali limiti sono escluse dal computo della retribuzione pensionabile qualora esse (rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione) siano inferiori alla retribuzione pensionabile media relativa ai restanti periodi di storia contributiva del soggetto.

## 2. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

### 2.1 Lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata

---

#### EVOLUZIONE NORMATIVA

Gli **artt. 61-69 del D. Lgs. n. 276 del 2003** hanno introdotto una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro a progetto<sup>15</sup>, applicabile al solo settore lavorativo privato, finalizzata a superare gli abusi che hanno condotto all'uso talvolta improprio di tale strumento contrattuale, per eludere la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Si tratta, secondo anche le intenzioni del "Libro Bianco", di una reazione a prassi affermatesi negli anni precedenti, allorché il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa spesso ha nascosto rapporti di lavoro subordinato, al fine di eludere i conseguenti costi e le garanzie ad esso connesse. L'intenzione del legislatore non è stata solamente quella di proteggere il lavoratore, ma anche quella di limitare la distorsione della concorrenza tra imprese che sono determinate dall'utilizzo improprio delle collaborazioni e di garantire un incremento del gettito contributivo per l'I.N.P.S., a seguito dell'emersione del lavoro falsamente atipico. Con la nuova fattispecie del lavoro a progetto è stato previsto l'obbligo di ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa<sup>16</sup>. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Da tale previsione sono escluse le prestazioni meramente occasionali, cioè i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il

---

<sup>15</sup> Sul lavoro a progetto, in dottrina, v.: H. Bisonni, *Lavoro a progetto: evoluzione legislativa*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2012, n. 45, p. 2843; M.R. Gheido e A. Casotti, *Lavoro a progetto: nuovi requisiti*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2012, n. 28, p. 1749; R. Staiano, *Il lavoro a progetto e lo Jobs Act*, in *Circolare del lavoro*, 3 aprile 2015, n. 14 ([www.fiscoetasse.com](http://www.fiscoetasse.com)).

<sup>16</sup> Art. 61 del D. Lgs. 276/2003.

compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro, i quali sono regolamentati dall'apposita disciplina contenuta nello stesso provvedimento. Pertanto vengono fissati due criteri alternativi, uno correlato alla durata della prestazione nei confronti dello stesso committente, l'altro correlato all'ammontare del corrispettivo, che servono a distinguere le prestazioni meramente occasionali dalle collaborazioni coordinate e continuative vere e proprie, che vengono disciplinate dalle disposizioni sul lavoro a progetto. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi. Nel caso in cui i richiamati rapporti siano instaurati senza individuare uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.

Successivamente, la c.d. **Riforma del lavoro**, ossia l'art. 1, commi da 23 a 25, della **L. 92/2012**<sup>17</sup> è intervenuta sulla disciplina della collaborazione coordinata e continuativa a progetto, con l'obiettivo di contrastarne un uso non corretto, mediante apposite restrizioni alla possibilità del datore di lavoro di avvalersi di tale tipologia contrattuale. In particolare:

- a) si consente che il contratto di lavoro a progetto sia riconducibile unicamente a progetti specifici (e non più anche a "programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi", come previsto attualmente dalla normativa vigente) e si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (questi ultimi possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
- b) si prevede tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta debba esservi anche "il risultato finale che si intende conseguire" attraverso il contratto di lavoro a progetto;
- c) si interviene sulla disciplina del corrispettivo, sostituendo l'art. 63 del D. Lgs. n. 276 del 2003 (il quale, nella formulazione vigente, si limita a richiedere che "Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto"). In particolare, si prevede che il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività (eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati), dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli

---

<sup>17</sup> Sul lavoro a progetto e la L. 92/2012, v.: G. Pellacani, *Lavoro a progetto nella legge di riforma*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2012, n. 29, p. 1817; G. Fatato, *Commento all'art. 1, commi da 23 a 25, della L. 92/2012*, (a cura di Rocchina Staiano), *Commenta alla L. 28 giugno 2012, n. 92*, Maggioli, 2012, p. 54.

decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto;

- d) si introduce la facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto;
- e) si dispone che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti (dell'impresa committente), fatte salve la prova contraria a carico del committente, nonché le prestazioni di elevata professionalità (le quali possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

L'**art. 7, comma 2, della L. 99/2013** ha modificato l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente "esecutivi e ripetitivi", sostituendo la disgiuntiva "o" con la congiunzione "e". L'intervento vuole pertanto evidenziare l'incompatibilità dell'istituto con attività che si risolvano nella mera attuazione di quanto impartito dal committente (compiti meramente "esecutivi") e che risultano elementari, cioè tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo (compiti meramente "ripetitivi"). La modifica non incide tuttavia sulle indicazioni già fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circ. n. 29/2012, con la quale sono state individuate, ai fini ispettivi, alcune figure la cui attività risulta difficilmente riconducibile ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile. Ancora nel corpo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, la legge di conversione del D.L. n. 76/2013 chiarisce che "se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente". La modifica, anche in tal caso, vuole evidentemente chiarire l'intrinseco legame tra la durata del rapporto di collaborazione e la realizzazione del progetto, senza tuttavia introdurre elementi di sostanziale novità nella disciplina dell'istituto.

Infine, gli artt. 47 e 49 dello schema del decreto legislativo, inviato il 10 aprile 2015, attuativo della L. 183/2014, c.d. **Jobs Act**, prevedono rispettivamente l'abrogazione degli artt. da 61 a 67 del D. Lgs. 276/2003 e l'applicazione, dal 1° gennaio 2016, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo.

## DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 il "progetto" resta l'unico ed indispensabile requisito cui ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Secondo la nuova disposizione, infatti, "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore" e non più, come nella precedente formulazione, anche a "programmi di lavoro o fasi di esso". Il riferimento al "programma di lavoro" o alla sua "fase" risulta peraltro eliminato anche in altri momenti di disciplina dell'istituto, attesa la difficile individuazione, nel concreto, di tali fattispecie.

Il progetto deve essere "funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale" tant'è che, anche in relazione alla forma del contratto, è esplicitamente richiesta la "descrizione del progetto" (prima si richiedeva la mera "indicazione del progetto") "con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire".

Alla luce di quanto detto, si evince che il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile.

In altri termini il risultato finale che si attende dalla attività prestata del collaboratore costituisce parte integrante del progetto e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità.

Attualmente, pertanto, il Legislatore subordina la stipula di contratti a progetto alla individuazione di un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale (ad esempio sviluppo di uno specifico software e non l'attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco).

La soluzione interpretativa descritta conduce ad un'evidente cesura rispetto al passato. Ciò in quanto, oggi, risulta imprescindibile l'individuazione di un "risultato finale" che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.

La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 stabilisce inoltre che il progetto "non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente". La scelta operata dal Legislatore non fa che avallare le conclusioni cui era già pervenuta la prevalente giurisprudenza, in ordine alla necessaria "specificità" del progetto. Più in particolare i Giudici hanno chiarito che il progetto "pur avendo od oggetto attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell'impresa e, quindi, non necessariamente

caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, deve pur sempre distinguersi da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa"<sup>18</sup>.

In tal senso il progetto, pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa" e insistere in attività che rappresentano il c.d. core business aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi (ad esempio, nell'ambito di una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche; nell'ambito di una attività di rilevazione dati per finalità statistiche, raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione uno specifico obiettivo di ricerca). Tale requisito va dunque inteso come identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell'oggetto sociale del committente.

Viceversa, nell'ipotesi in cui il progetto consista in una "mera riproposizione dell'oggetto sociale" del committente (ad esempio "creazione software per la clientela"), non sembra pertanto possibile coglierne la genuinità.

### **CORRISPETTIVO ED ART. 63 DEL D. LGS. 276/2003**

L'art. 63 del D. Lgs. 276/2003, dopo aver esplicitato che il compenso, come in passato, deve essere proporzionato sia alla quantità sia alla qualità dell'attività svolta, dispone che lo stesso "non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività (...) in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati". In virtù della nuova disposizione, pertanto, il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato, dalla contrattazione collettiva, sulla falsariga di quanto avviene per i rapporti di lavoro subordinato, in applicazione dei principi di cui all'art. 35 Cost.. Laddove non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente dovrà garantire che il compenso non sia inferiore "a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto".

Si sottolinea peraltro che il riferimento normativo è alle "retribuzioni minime", ossia ai minimi tabellari determinati dai contratti collettivi di categoria e non a tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti.

Già in passato, con l'art. 1, comma 772, della L. 296/2006 (c.d. Finanziaria per il 2007), il Legislatore aveva introdotto, ai fini dell'individuazione del corrispettivo dovuto al collaboratore, un parametro desumibile da

---

<sup>18</sup> Cfr. ad es. sent. Trib. Milano 18 luglio 2011.

disposizioni fissate dai contratti collettivi di categoria, facendo riferimento ai "compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoghe professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi di riferimento".

Con l'entrata in vigore della nuova disposizione, a norma delle modifiche apportate dalla L. 92/2012, dunque, non solo si deve ritenere interamente novellato il testo originario di cui all'art. 63 del D. Lgs. 276/2003, ma si realizza anche un'abrogazione implicita della disciplina sul compenso del lavoro a progetto introdotta dalla Finanziaria per il 2007. Ciononostante, nelle more che la contrattazione collettiva si esprima al riguardo, declinando la quantificazione dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, si ritiene che il personale ispettivo dovrà di norma astenersi dall'adottare eventuali provvedimenti di diffida accertativa, fatta salva l'ipotesi in cui non sia controversa la quantificazione del credito in quinto, come più volte ripetuto in precedenti orientamenti interpretativi, tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi, oggettivi e quindi inequivocabili. Va peraltro ricordato che, in relazione al lavoro a progetto, l'assoggettamento contributivo è legato alle somme "effettivamente erogate" al collaboratore, a prescindere inoltre da una valutazione di "congruità" delle stesse.

## 2.2 Indennità una tantum

---

L'art. 2, commi 51-56, della L. 92/2012 disciplina, a decorrere dal 2013, una specifica indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, dall'ambito di applicazione dell'ASPI.

Più specificamente, si prevede, nei limiti di specifiche risorse, l'erogazione di un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, di cui all'art. 61, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 (cd. lavoratori a progetto), a condizione che vengano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:

- abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
- con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata presso l'INPS, di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

- abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000 (cioè soggetti privi di lavoro che siano immediatamente disponibili allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa), ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente);
- risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata INPS.

L'indennità consiste in una somma pari al 5% del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori<sup>19</sup>, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione<sup>20</sup>. Tale somma viene liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore. Per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla fruizione dell'indennità previgente entro la data del 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.L. 185/2008<sup>21</sup>, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti entro la medesima data<sup>22</sup>.

In via transitoria, per il triennio 2013-2015, si prevede che:

- il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità una tantum, di cui al precedente comma 1, lettera e), è ridotto a 3 mesi;
- l'indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza;
- vengano integrate le risorse finanziarie a copertura nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio, a valere, per l'anno 2013, sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili<sup>23</sup> – di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009, come integrato dall'art. 33,

<sup>19</sup> Bisogna fare riferimento all'art. 1, comma 3, della L. 233/1990 ha stabilito il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, dovuti da ciascun assicurato, fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, e dalle allegate tabelle.

<sup>20</sup> V. art. 2, comma 52, della L. 92/2012.

<sup>21</sup> L'art. 19, comma 2, del D.L. 185/2008 ha introdotto, in via sperimentale per il quadriennio 2009-2012, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente, ai lavoratori a progetto - ad esclusione dei soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR - possessori dei seguenti requisiti: a) operare in regime di monocommittenza; b) conseguimento di un reddito lordo nell'anno precedente non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) accreditamento presso la predetta Gestione separata nell'anno di riferimento di un numero di mensilità non inferiore a uno; d) devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) accreditamento, nell'anno precedente a quello di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre.

<sup>22</sup> V. art. 2, comma 54, della L. 92/2012.

<sup>23</sup> Il comma 1 dell'art. 7-quinquies del D.L. 5/2009 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

comma 1, della L. 183/2011 – e, per gli anni 2014 e 2015, sull'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne (di cui all'articolo 24, comma 27, del D.L. 201/2011).

## 2.3 Dis-Coll: campo di applicazione, requisiti e durata

---

**L'art. 15 del D. Lgs. 22/2015** prevede, in via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015, il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, che non siano pensionati o titolari di partita IVA, di una nuova indennità di disoccupazione mensile, denominata **DIS-COLL**.

I requisiti che i lavoratori debbono possedere per il riconoscimento delle indennità sono: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa; almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dell'attività lavorativa.

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e dell'anno solare precedente, diviso per il

---

Relativamente all'anno 2012, il comma 26-ter dell'articolo 1 del D.L. 138/2011 ha incrementato la dotazione del Fondo in oggetto di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo, il comma 26-ter prevede che si applichi la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010).

Successivamente, l'art. 33, comma 1, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha incrementato la dotazione del richiamato Fondo di 1.143 milioni di euro per l'anno 2012, prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato, che sono seguenti: a) Fondo nazionale per le politiche giovanili; b) investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI; c) professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"; d) partecipazione italiana a banche e fondi internazionali; e) esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre; f) provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito; g) ulteriori esigenze dei Ministeri; h) interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1 della L. 448/1998; i) Unione italiana ciechi.

Il secondo periodo del comma 1 ha inoltre stabilito che una quota pari a 100 milioni di euro del richiamato Fondo venga destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge di stabilità 2011 (L. 220/2010).

L'art. 24, comma 27, del D.L. 201/2011 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, rinviando a specifici decreti interministeriali la definizione dei criteri e delle modalità istitutive. Il fondo è finanziato con 200 milioni di euro per l'anno 2012, 300 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 240 milioni di euro per l'anno 2015.

numero di mesi di contribuzione (o frazioni di essi) ed è pari al 75% del reddito medio mensile così calcolato. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015. A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell'indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa; in ogni caso, la durata massima dell'indennità non può superare i sei mesi.

Per i periodi di fruizione dell'indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi. La domanda per accedere all'indennità deve essere presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'erogazione dell'indennità è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, nonché al rispetto delle ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'indennità alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto sarà previsto dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 3, della delega, relativo alle politiche attive del lavoro. Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità svolga attività lavorativa di natura subordinata, decade dal diritto all'indennità nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata superiore a cinque giorni; in caso contrario l'indennità viene sospesa d'ufficio e riprende a decorrere al termine del periodo di sospensione. Nel caso in cui il beneficiario svolga, invece, attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui i ricavi un reddito inferiore al limite di reddito che consente alla conservazione dello stato di disoccupazione, e comunichi all'Inps, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare, ha diritto al mantenimento dell'indennità in misura ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto.

I soggetti già beneficiari dell'indennità una tantum prevista dalla normativa vigente (art. 2, commi 51-56, della L. 92/2012) fruiscono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente della nuova indennità, restando salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013. Sul punto, il legislatore ha fatto un errore materiale, in quanto bisognerebbe far riferimento non già all'anno 2013, bensì all'anno 2014.

## 3. Assegno di disoccupazione (ASDI) e contratto di ricollocazione

### 3.1 Assegno di disoccupazione (ASDI)

---

L'**art. 16 del D. Lgs. 2272015** istituisce e disciplina, a decorrere dal **1° maggio 2015** e in via sperimentale per l'anno 2015, l'**assegno di disoccupazione (ASDI)**, destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno (lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori o con un'età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico).

L'assegno è in ogni caso erogato entro il limite delle risorse assegnate al fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 200 milioni di euro nel 2015 e a 200 milioni di euro nel 2016. Le domande sono presentate all'INPS, che riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle medesime e, nel caso di insufficienza delle risorse, non prende in considerazione ulteriori domande. L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari.

Al fine di incentivare la ricerca attiva di lavoro da parte del beneficiario si prevede che i redditi derivanti da nuova occupazione possano essere parzialmente cumulati con l'assegno, la cui erogazione è comunque condizionata all'adesione del beneficiario ad un progetto personalizzato di inserimento nel mercato del lavoro redatto dai competenti servizi per l'impiego.

La definizione delle modalità attuative del nuovo assegno, per quanto non espressamente previsto nel provvedimento, è rinviata a un successivo **decreto** di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il decreto dovrà definire:

- la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata con riferimento all'ISEE<sup>24</sup>;
- i criteri di priorità nell'accesso al beneficio in caso di risorse insufficienti ad erogare l'ASDI ai lavoratori più bisognosi;
- gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore;
- i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti durante il periodo di fruizione dell'ASDI;
- le caratteristiche del progetto personalizzato e gli obblighi e sanzioni connessi alla sua realizzazione
- i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali (SISS)<sup>25</sup>;
- i controlli volti ad evitare l'indebita fruizione della prestazione;
- le modalità di erogazione attraverso uno strumento di pagamento elettronico.

<sup>24</sup> L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è uno strumento di valutazione e confronto, attraverso scale di equivalenza, della situazione economica dei nuclei familiari di coloro che richiedono l'erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate o per la definizione del livello di compartecipazione al costo di taluni servizi rivolti all'intera cittadinanza. Le informazioni necessarie per la valutazione economica del nucleo familiare sono rese attraverso la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che vale per tutti i membri del nucleo familiare e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. Con la riforma, sono stati previsti un modello MINI - una dichiarazione semplificata che riguarda la maggior parte delle situazioni ordinarie - e una dichiarazione a moduli - specifici, per una determinata prestazione o per una particolare condizione del beneficiario. In questo tipo di dichiarazione rientra, ad esempio, la richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità che possono far riferimento ad un nucleo familiare ristretto, oppure le prestazioni universitarie per studenti che non fanno parte del nucleo familiare di origine. A causa di alcuni limiti applicativi, relativi in particolare al controllo della veridicità dei dati autodichiarati e all'esclusione di alcuni redditi, l'indicatore, originariamente istituito dal D. Lgs. 109/1998, è stato riformato, come previsto dall'articolo 5 del DL. 201/2011 (cd. Salva Italia, L. 214/2011), dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che ha abrogato la disciplina previgente e ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e nuovi campi di applicazione. Pertanto, oltre all'indicatore standard o ordinario, valido per la generalità delle prestazioni agevolate, è prevista una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni. Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2015, a seguito dell'entrata in vigore del decreto direttoriale del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), le relative istruzioni e l'attestazione. Gli enti erogatori di prestazioni sono tenuti a utilizzare l'ISEE come indicatore della situazione economica, benché possano prevedere ulteriori criteri di selezione per identificare specifiche platee di beneficiari.

<sup>25</sup> Il sistema informativo dei servizi sociali (SISS) è stato inizialmente previsto dall'articolo 21, della legge quadro 328/2000, che ha impegnato lo Stato, insieme alle regioni e al sistema delle autonomie locali, a istituire "un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali". Il SISS non ha ancora trovato piena attuazione, se non con l'avvio di una serie di attività promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le Regioni. Al momento sono in fase di costruzione e implementazione i tre moduli tematici che alimentano l'intero sistema informativo: "Non autosufficienza", "Minori" e "Povertà ed esclusione sociale". Dal 2012 è stato attivato anche il progetto Sistema Informativo sui servizi socio-educativi per la prima infanzia (SINSE). I flussi informativi del SISS alimentano il Casellario dell'assistenza che, come previsto dall'articolo 13 del decreto legge 78/2010, è stato istituito presso l'INPS. Il Casellario è dedicato alla raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e delle altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e costituisce pertanto l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni.

A tale articolo, a mio avviso, si possono fare delle osservazioni.

*In primis*, la disposizione in esame riserva l'ASDI ai soli percettori della NASpI, e non anche ai percettori dell'ASpI, ciò, a mio avviso, creerà (anche a parità di requisiti) due regimi differenziati.

Inoltre, al comma 2, dell'art. 16 del D. Lgs. 22/2015 si fa riferimento (allo scopo di garantire priorità agli interventi a favore di soggetti in stato di particolare bisogno) "al primo anno di applicazione" del nuovo assegno, però, si fa notare che il comma 1 dell'articolo citata limita la durata a soli otto mesi (maggio - dicembre 2015); qui, c'è già forse un errore del legislatore? Ai posteri l'ardua sentenza!

Infine, per l'ASDI non si è individuata nessuna causa di decadenza, come per la NaspI; dunque, ci si chiede se all'ASDI non si applica nessuna ipotesi di decadenza? A tal proposito, ci sono due soluzioni: 1) l'applicazione implicita delle cause di decadenza previste per la NASpI all'ASDI o 2) non vi è nessuna causa di decadenza. A mio avviso, la risposta a questa domanda è la prima, dal momento che l'ASDI è una "nuova" forma di tutela contro la disoccupazione.

### 3.2 Contratto di ricollocazione

---

**L'art. 17 del D. Lgs. 22/2015** concerne la **possibilità di stipulazione di un contratto di ricollocazione**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera p), della L. 183/2014, da parte dei lavoratori licenziati illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di un licenziamento collettivo.

La disposizione prevede l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Tali risorse derivano dal trasferimento di quelle già in dotazione al vigente Fondo per le politiche attive del lavoro (peraltro non ancora attuato), nonché, per il 2015, dall'ulteriore somma di 32 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti dal contributo di licenziamento a carico dei datori di lavoro.

Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi a favore dei soggetti licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, i quali hanno diritto a ricevere dal centro per l'impiego territorialmente competente un voucher, che può essere presentato presso un'agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata, ai fini dell'esercizio del diritto alla stipulazione di un contratto di ricollocazione. Il contratto di ricollocazione prevede: il diritto del lavoratore ad un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dell'agenzia per il lavoro; il diritto del lavoratore alla realizzazione, da parte dell'agenzia stessa, di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti ed appropriati, in relazione alle capacità del lavoratore ed alle condizioni del mercato

del lavoro nella zona in cui il soggetto sia stato preso in carico; l'obbligo del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

L'agenzia ha diritto alla riscossione del compenso (cioè, del voucher) soltanto "a risultato ottenuto"; l'ammontare del voucher deve essere proporzionato alle difficoltà di collocamento sottese al profilo personale di occupabilità.

# Appendice

D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI);

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

## **Titolo I**

### **Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)**

#### **Art. 1**

##### **Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI**

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015.

#### **Art. 2**

##### **Destinatari**

1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

### **Art. 3**

#### **Requisiti**

1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

### **Art. 4**

#### **Calcolo e misura**

1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

### **Art. 5**

#### **Durata**

1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

## **Art. 6**

### **Domanda e decorrenza della prestazione**

1. La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

## **Art. 7**

### **Condizionalità**

1. L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

## **Art. 8**

### **Incentivo all'autoimprenditorialità**

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, nè all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta,

salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

### **Art. 9**

#### **Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato**

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

### **Art. 10**

#### **Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale**

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,

rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

### **Art. 11**

#### **Decadenza**

1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

### **Art. 12**

#### **Contribuzione figurativa**

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Art. 13**

#### **Misura dell'indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico**

1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4.

### **Art. 14**

#### **Rinvio**

1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.

## **Titolo II**

### **Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)**

### **Art. 15**

#### **Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL**

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato

l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

### **Titolo III**

#### **Assegno di disoccupazione**

#### **Art. 16**

##### **Assegno di disoccupazione - ASDI**

1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

3. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.

5. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;

b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;

c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;

d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;

e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti;

f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;

h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere

finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

8. All'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

#### **Titolo IV**

#### **Contratto di ricollocazione**

#### **Art. 17**

#### **Contratto di ricollocazione**

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata "dote individuale di ricollocazione" spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

- a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
- b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.

## **Titolo V**

### **Disposizioni finanziarie e finali**

#### **Art. 18**

##### **Copertura finanziaria**

1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 19**

**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

# Schemi

**Tabella 1**

<b>SINTESI DEL D. LGS. 4 MARZO 2015, N. 22</b>	
<b>NORMATIVA</b>	<b>ARGOMENTO</b>
Artt. da 1 a 14	Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
Art. 15	Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)
Art. 16	Assegno di disoccupazione (ASDI)
Art. 17	Contratto di ricollocazione
Artt. 18 e 19	Disposizioni finali

**Tabella 2**

<b>I NUOVI ISTITUTI DEL D. LGS. 4 MARZO 2015, N. 22</b>		
<b>NORMATIVA</b>	<b>ARGOMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
Artt. da 1 a 14	Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)	Si istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), che sostituisce le prestazioni di ASpI e miniASpI, previste dalla normativa vigente.
Art. 15	Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)	In via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015, si prevede il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps, che non siano pensionati o titolari di partita IVA, di una nuova indennità di disoccupazione mensile, denominata DIS-COLL.
Art. 16	Assegno di disoccupazione (ASDI)	Si istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015 e in via sperimentale per l'anno 2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI), destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno (lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori o con un'età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico).
Art. 17	Contratto di ricollocazione	Il contratto di ricollocazione rappresenta uno strumento diretto a collegare le misure di politica attiva del lavoro (volte a promuovere l'inserimento del lavoratore nel tessuto produttivo) con quelle di politica passiva (di sostegno al reddito).

**Tabella 3**

<b>I REGIMI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE E L'INDENNITÀ DI MOBILITÀ</b>		
<b>FINO AL 31 DICEMBRE 2012</b>	<b>DAL 1° GENNAIO 2013 AL 30 APRILE 2015</b>	<b>DAL 1° MAGGIO 2015</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali;</li> <li>- indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti;</li> <li>- indennità di disoccupazione agricola;</li> <li>- indennità di mobilità;</li> <li>- indennità di disoccupazione edile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), che dal 1 gennaio 2013 sostituisce l'indennità di disoccupazione non agricola. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ASpI andrà a sostituire anche l'indennità di disoccupazione speciale edile e la mobilità;</li> <li>- MINI-ASpI, che sostituisce l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NASpI, che dal 1° maggio 2015 e sostituisce l'ASpI e la mini-Aspi. Di conseguenza, dal 1 gennaio 2017, la NASpI andrà a sostituire anche l'indennità di disoccupazione speciale edile e la mobilità;</li> <li>- Indennità disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL), che dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 istituisce l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e co.co.pro.</li> </ul>

**Tabella 4**

<b>DIFFERENZE TRA ASpI, MINI-ASpI e NASpI</b>			
<b>NORMATIVA</b>	<b>L. 92/2012</b>		<b>D. LGS. 22/2015</b>
<b>ISTITUTI</b>	<b>ASPI</b>	<b>MINI-ASPI</b>	<b>NASPI</b>
<b>DESTINATARI</b>	Lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria, con l'esclusione di quei lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 604/1966, modificato dall'art. 2, comma 5, della L. 92/2012).	Lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria, con l'esclusione di quei lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 604/1966, modificato dall'art. 2, comma 5, della L. 92/2012).	Lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria, anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa ai sensi dell'art.7 della l. 604/1966.
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti i lavoratori dipendenti;</li> <li>• apprendisti;</li> <li>• soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata;</li> <li>• dipendenti pubblici a tempo non indeterminato, per i quali trova applicazione, nella disciplina vigente, l'indennità ordinaria di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti;</li> <li>• dipendenti pubblici a tempo non indeterminato, per i quali trova applicazione, nella disciplina vigente, l'indennità ordinaria di disoccupazione;</li> <li>• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.</li> </ul>

	<p>disoccupazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.</li> </ul>		
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,</li> <li>• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,</li> <li>• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,</li> <li>• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.</li> </ul>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,</li> <li>• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,</li> <li>• i giornalisti professionisti e pubblicisti (iscritti all'Albo), praticanti giornalisti (iscritti nel Registro), con rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL giornalistico,</li> <li>• i lavoratori extra U.E. subordinati a carattere stagionale.</li> </ul>	<p>Sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dipendenti pubblici a tempo indeterminato,</li> <li>• gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.</li> </ul>
<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;</li> <li>• 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione in biennio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti privi di lavoro immediatamente disponibili a svolgimento e a ricerca di lavoro secondo specifiche modalità, che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stato di disoccupazione involontaria con disponibilità a svolgimento e ricerca di una attività lavorativa secondo specifiche modalità;</li> <li>• almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del</li> </ul>

	precedente inizio periodo di disoccupazione.	per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria.	periodo di disoccupazione;  • almeno 30 giorni di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
<b>MISURA DEL BENEFICIO</b>	Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.	Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.192,98 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo.  L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS (nel 2014 pari,	Indennità mensile rapportata alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni (così come appositamente determinata), pari al 75% della retribuzione fino al limite (nel 2015) di euro 1.195. In caso di importo superiore, indennità pari al 75% di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione e il predetto importo. Non può in ogni caso per il 2015 superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. L'indennità mensile non può in ogni caso superare

	<p>L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di CIGS (nel 2014 pari, rispettivamente, a 913,14 euro per le retribuzioni fino a 2.098,04 euro e a 1.165,58 euro per le retribuzioni superiori a 2.098,04 euro).</p>	<p>rispettivamente, a 913,14 euro per le retribuzioni fino a 2.098,04 euro e a 1.165,58 euro per le retribuzioni superiori a 2.098,04 euro).</p>	<p>l'importo (nel 2015) di 1.300 euro.</p>
<p><b>DURATA DEL BENEFICIO</b></p>	<p>Transitoriamente, per gli eventi intercorsi nel 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni;</li> <li>• 12 mesi per i soggetti con età da 50 a 55 anni;</li> <li>• 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.</li> </ul> <p>A regime, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 mesi, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, detratti i periodi di</li> </ul>	<p>Erogazione mensile per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno (ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione).</p>	<p>Erogazione mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.</p> <p>Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 è corrisposta per un massimo di 78 settimane.</p>

	<p>indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mesi, per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi.</li> </ul>		
--	--	--	--